

COMUNE DI VERDELLO (BG)

Via Cavour n. 23/A – 24049 Verdello

Parere 4/2024

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DEL P.I.A.O. PIANO INTEGRATO ED ORGANIZZAZIONE 2024-2026

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 21 del mese di ottobre, il Revisore dei Conti del Comune di Verdello Dott. Mario Carnevale

Dopo aver esaminato la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 154 del 24.09.2024 e relativa documentazione

VISTI

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- i contenuti dell'art. 33 del D.L. 34/2019 (come poi modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n.58) e del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020;
- la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della nuova normativa;
- la delibera 93/2020/PAR della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia dalla quale si evince che dal 20 aprile 2020 il sistema delle assunzioni regolato dal turn- over del personale cessato è da intendersi definitivamente superato;

DATO ATTO

- che l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della

Funzione Pubblica;

- che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- che con i richiamati provvedimenti normativi viene introdotto dal legislatore un “nuovo sistema assunzionale”, che prevede per i Comuni la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato in base alla propria sostenibilità finanziaria e non più in base a regole legate esclusivamente al turn-over;
- che il citato sistema di definizione delle capacità assunzionali pone il Comune di Rovato nella fascia dei c.d. Comuni virtuosi, con un valore soglia pari al 22,76% del rapporto tra spesa di personale e entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, così come definito all'art. 2 del citato decreto;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2, tali Comuni possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato - in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione - fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia come riportato nella sezione 3.3 del Piao;
- che il Comune di Verdello è rispettoso dei vincoli di assunzione di personale con particolare riferimento al limite della spesa potenziale massima di euro 958.243,74 (determinato ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPCM del 17/03/2020)

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 6, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha istituito il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) il quale, nell'ottica della semplificazione, assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente come: fabbisogni del personale, lavoro agile, anticorruzione etc.;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, avente ad oggetto: “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- con l'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001;
- in data 07 settembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209, il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 132 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”
- l'articolo 7, comma 1 del D.M. 132/2022 stabilisce il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO nella data del 31 gennaio di ogni anno mentre l'articolo 8 comma 2 del D.M. stabilisce che “in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'art.7 comma 1 del presente decreto è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

VISTI ALTRESÌ:

- l'art. 33, comma 2 del D.L.n. 34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale*

dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/20201) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- il DM 132/2022 di attuazione dell’articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, e del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati;

VISTA

- la sottosezione del Piao 3.3 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE con le relative tabelle di calcolo;

RILEVATO

- che la programmazione del Piano del fabbisogno si sviluppa in termini coerenti con i vincoli suindicati e con il valore soglia come sopra riportato;
- che le previsioni di spesa di personale e delle entrate correnti, di cui al bilancio triennale da ultimo approvato, consentono, allo stato attuale, il rispetto del valore soglia di riferimento in tutte le annualità del triennio;

CONSIDERATO

- che l'attuazione del piano, con le assunzioni previste, avrà luogo, nel limite delle risorse definite in sede di programmazione finanziaria del personale, nell'osservanza delle disposizioni vigenti al momento delle assunzioni e nella preventiva verifica dei presupposti tecnici e finanziari;
- che a norma dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001 n. 448 è demandato all'Organo di Revisione Contabile l'accertamento che i documenti di programmazione del Fabbisogno di Personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- che l'Ente non presenta situazioni di esuberi/eccedenza di personale così come da attestato dai Dirigenti dei Settori comunali e come indicato nel testo della sottosezione 3.3 del PIAO;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2024 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2024 – 2026, successivamente modificato con delibera di Giunta Comunale n.68 del 30.04.2024;
- che l'Ente ha assolto gli obblighi di invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9 comma 1-quinquies D.L. 24 Giugno 2016, n. 113);
- che l'Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto lo stesso non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO

- il documento trasmesso dall'Ente a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Roberto Rillo del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto "Attestazione equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 e piano indicatori";
- l'asseverazione di pari data sul rispetto dell'Equilibrio prospettico di bilancio 2024/2026 del presente Revisore unico;

VERIFICATO

- che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 quale sezione 3.3. del Piao - in applicazione dell'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 132/20 22 – allegato alla presente proposta di deliberazione rispetta la normativa attualmente vigente in materia di programmazione di fabbisogno del personale e la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;
- che le somme indicate trovano adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2024-2026;
- che ai fini dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dell'art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, preso atto delle previsioni e dei contenuti di cui alla sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 del PIAO e dell'Attestazione equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026 e piano indicatori a firma del Responsabile dell'Area finanziaria Dott. Roberto Rillo, risulta rispettato l'equilibrio prospettico di bilancio e che quindi è asseverato tale equilibrio pluriennale;

RACCOMANDA

- che l'attuazione del Piano, con le variazioni previste, abbia luogo, nel limite delle risorse definite in sede di programmazione finanziaria del personale, nell'osservanza delle disposizioni vigenti al momento delle modifiche e nella preventiva verifica dei presupposti tecnici e finanziari del caso ed utilizzati da parte di questo Organo di controllo ai fini del rilascio della propria asseverazione.

Rilevato che, ai fini dell'approvazione dei PIAO 2024-2026 da parte della Giunta Comunale si richiede a questo Organo di revisione il parere in merito alla Sezione 3 – sottosezione 3.3 del Piao "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026" rispetto alle disposizioni legislative in materia dei costi del personale;

In subordine ai pareri acquisiti di regolarità tecnico e contabile rispettivamente del Segretario Generale e del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi degli artt. 49 – I° comma e 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso per quanto di propria competenza,

IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di "MODIFICA DEL P.I.A.O. PIANO INTEGRATO ED ORGANIZZAZIONE 2024-2026" e al mantenimento degli equilibri di bilancio, coerentemente con la propria asseverazione rilasciata in data odierna, la precisazione che i competenti Uffici dell'Ente dovranno, prima di procedere alle variazioni di personale, provvedere:

- ad accertare la permanenza dei vincoli di legge preliminarmente all'adozione di ogni provvedimento attuativo del piano di fabbisogno;
- ad accertare la permanenza dei presupposti di contenimento della spesa del personale;
- a verificare il permanere degli equilibri di bilancio.

Il Revisore unico
Dott. Mario Camevale
(firmato digitalmente)